

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**  
**N. 3613 del 19/12/2019**

**AREA 3 - GARE E CONTRATTI**

PROPOSTA N. 3742 del 09/12/2019

**OGGETTO:** RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i lavori di rifacimento campo da calcetto, campo polivalente, ripristino funzionalità degli spogliatoi ed opere accessorie presso la residenza San Sito Viterbo – DETERMINA A CONTRARRE

**Oggetto:** RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i lavori di rifacimento campo da calcetto, campo polivalente, ripristino funzionalità degli spogliatoi ed opere accessorie presso la residenza Universitaria San Sito Viterbo – DETERMINA A CONTARRE E APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la legge regionale Lazio 27 luglio 2018, n. 6 “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*”;

**visto** il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00016 del 06.02.2019 “*Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*” che nel dispositivo stabilisce: “*di nominare il dott. Alessio Pontillo quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata prevista ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018;*”

**visto** il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00211 del 07.08.2019 “*Costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*” (BURL N. 69 del 27/08/2019): *di costituire il Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018 n. 6, con decorrenza dall’efficacia della nomina di cui sopra;*

**preso atto** che in data 25 settembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo;

**visto** il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 N.T00275 avente ad oggetto “*Integrazione del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”;

**preso atto** che in data 26 novembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente;

**visto** il decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10/05/2019 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018*”;

**visti** la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto: *Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – dott. Paolo Cortesini;*

**visto** il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 27 giugno 2019 con il quale il Direttore Generale ha affidato ad interim l’Area 3 “*Provveditorato e Patrimonio*” e l’Area 5 “*Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza*” all’ing. Mauro Lenti;

**visto** il Decreto del Direttore Generale n. 1 del 27 novembre 2019 avente ad Oggetto: conferma incarichi dirigenza ad interim Area 1, Area 3, Area5, Area 6, Area 8, Area 9 e funzioni di Vice Direttore Generale di DiSCo - fino al 31 dicembre 2019

**vista** la determinazione direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito l'incarico della posizione organizzativa "Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori" dell'Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 e fino al 31 maggio 2020;

**vista** la nota prot. n.38229/19 del 18 luglio 2019 con la quale il Dirigente del Presidio Territoriale Lazio Settentrionale comunica la necessità e l'urgenza di provvedere ad eseguire opere per il ripristino degli impianti sportivi e dell'area a verde siti all'interno della residenza di Piazza S. Sisto in Viterbo, per motivi di igiene e sicurezza considerato lo stato fatiscente degli impianti, che costituiscono ad oggi pericolo per gli studenti residenti e fonte di danno per i proprietari di immobili confinanti con la struttura di Piazza S. Sisto;

**vista** l'email del 18 novembre da parte dell'ufficio tecnico con la quale si trasmettono all'Ufficio Gare e Contratti i seguenti elaborati di gara: Computo metrico, Stima incidenza Sicurezza, Elenco prezzi, Anali dei Prezzi e Relazione;

**considerato** che, la necessità di attivare idonee procedure di gara per la realizzazione di lavori, deriva da esigenze improcrastinabili di azioni d'intervento sugli impianti sportivi per rendere migliore la fruizione nelle strutture all'utenza universitaria;

**visto** l'art. 23 comma 3-bis che stabilisce espressamente che: *"Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti"*.

**visto** l'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, *"Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo"*;

**visto** l'art. 216, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *"Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso"*;

**visto** l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: *"A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*.

**visto** l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: *"A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione"*;

**considerato** che dallo studio del Computo Metrico l'importo dei lavori da eseguirsi è sotto soglia comunitaria e al fine di ottemperare agli obblighi di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la Stazione Appaltante predisporrà una procedura di gara sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**considerato** che sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono attivi i seguenti bandi:

- "Lavori di manutenzione –EDILI OG 1"

- “Lavori di manutenzione - Opere Specializzate – OS6”

**considerato** l'art. 59 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “*In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura*”;

**considerato** che il costo dell'intervento del lavoro a corpo ammonta a € 161.276,26, IVA esclusa, di cui € 1.987,66, IVA esclusa, relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così come previsto nel computo metrico redatto dal RUP:

Lavorazione	Categoria	Importo (IVA esclusa)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG 1	€ 87.922,83	54,52	Prevalente	40%
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS 6	€ 73.353,43	45,48	Scorporabile	40%

**considerato** che i lavori di cui all'oggetto dovranno essere eseguiti entro un termine complessivo di 90 giorni decorrenti dalla stipula del contratto salvo la fissazione di termini intermedi previsti dalla documentazione di gara;

**visti** gli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, del d. lgs. 50/2016, i quali dispongono che, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del dpr 207/2010;

**considerato** che l'art. 84 del D.lgs 50/2016 e smi prevede che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 €, provano il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale mediante attestazione di qualificazione SOA;

**considerato** che le disposizioni normative in riferimento ai requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale si rinvengono nel combinato disposto degli articoli 90 e 92 del Dpr 207/2010 e nell'art. 12 della legge 80/2014, allo stato vigenti in ragione del richiamato regime del periodo transitorio;

**visto** l'art. 90 del dPR 207/2010 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, stabilisce al comma 1 che: «*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica*».

**visto** l'art. 92 del dPR 207/2010 - Requisiti del concorrente singolo o riunito, prevede che: «*Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente*».

**visto** l'art. 12, comma 2 della legge 80/2014 prevede che: «*In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente*

può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento». Risulta, pertanto, che ai fini partecipativi le imprese erano tenute a possedere la qualificazione in proprio anche per le categorie scorporabili OS3 e OS28 (in quanto di importo inferiore a 150.000 euro ma superiore al 10% del valore dell'appalto);

**considerato** che la soglia di 150.000,00 € è riferita alle singole categorie scorporabili e non all'intero valore dell'appalto ( Vedasi TAR Lombardia sez. distaccata Brescia del 17/9/2018 n. 859 e la delibera Anac n. 753 del 5 settembre 2018);

**considerato** che, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro è possibile dimostrare il possesso dei requisiti con la forma di qualificazione "semplificata" di cui all'art. 90 del dPR 207/2010 e ciò con riferimento alle singole lavorazioni;

**considerato** che i bandi di abilitazione del MEPA relativi a "Lavori di manutenzione – EDILI OG 1" e "Lavori di manutenzione - Opere Specializzate – OS6" stabiliscono espressamente che:

[...]" **Requisiti di capacità tecnica**

a) possesso della qualificazione SOA, in corso di validità, per le categorie per le quali si richiede l'abilitazione;

b) in alternativa, qualora l'operatore economico intenda abilitarsi al Bando per l'esecuzione di lavori aventi importo inferiore ad € 150.000,00: possesso dei requisiti di cui all'art. 90 d.P.R. 207/2010; si precisa che per "lavori analoghi" ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. a), d.P.R. 207/2010, si intendono quelli riconducibili alla categoria SOA corrispondente alla categoria di abilitazione per la quale l'Operatore Economico intende abilitarsi;"[...]

**considerato** che l'Amministrazione, ha optato di inserire il requisito economico finanziario per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo dei lavori;

**visto** l'art. 37 comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi che recita espressamente: "Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.";

**visto** l'art. 36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente: "Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità: [...]

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'[articolo 63](#) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";

**considerata**, pertanto, la necessità di predisporre una RDO – Richiesta d'Offerta nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per selezionare un operatore economico a cui affidare i lavori di rifacimento campo da calcetto, campo polivalente, ripristino funzionalità degli spogliatoi ed opere accessorie presso la residenza Universitaria San Sito Viterbo;

**visto** l'art.36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista; (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019);

**visto** l'art. 216, comma 27-octies del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli [articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2](#), rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: (comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019):

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'[articolo 213, comma 2](#), vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

**visto** il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, che prevede espressamente che: “Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre”;

**ritenuto**, altresì opportuno, in conformità ai paragrafi 5.1.4 e 5.1.5 della succitata Linea Guida n. 4, pubblicare un avviso di “Manifestazione di interesse” sul sito istituzionale di DiSCo che preveda il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali al fine di selezionare un operatore economico affidabile professionalmente da invitare alla procedura;

**ritenuto** opportuno, in ossequio alle norme sopracitate, di dare avvio ad una “Manifestazione di interesse” al fine di individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del Dlgs 50/2016 e smi tramite RDO – Richiesta d'Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**considerato** che la pubblicazione dell'Avviso di “Manifestazione di interesse” garantisce il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, di non discriminazione e parità di trattamento, di libera concorrenza disposti dalla normativa in vigore;

**ritenuto** opportuno selezionare per la presente procedura, un numero massimo di 15 partecipanti, rispetto alle previsioni dell'art. 3, comma 2 lett. c) del Dlgs 50/2016 al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici;

**considerato** che sarà utilizzato come criterio il sorteggio pubblico nel caso in cui i soggetti idonei che hanno manifestato interesse a partecipare eccedano il numero di 15 operatori economici;

**visto** l'art. 36 comma 9-bis del Dlgs 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”.

**ritenuto** opportuno stabilire che si procederà al presente affidamento mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera a) del D.Lgs 50/2016, per garantire la qualità dell'intervento, mediante i seguenti punteggi:

- a) Offerta tecnica: 70 punti
- b) Offerta economica: 30 punti

**considerato** che l'offerta economica verterà sul ribasso unico percentuale sulla "*Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio*" approvato dalla Giunta Regionale della Regione Lazio con Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412;

**visto il par. 3.6** della sopracitata Linea Guida n. 4, che prevede espressamente che: "*Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento*";

**considerato** che in conformità alla Linea Guida n. 4 dell' Anac l'invito alla procedura negoziata *de quo* non viene esteso agli operatori economici uscenti;

**considerato** che il Disciplinare di gara è stato redatto sulla base del "*Bando-tipo n. 1/2017 Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*" approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017;

**visto** l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: "*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qg), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti*";

**considerato** opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione degli interventi;

**visto** l'art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: "*Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13*";

**visto** l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: "*Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC*";

**considerato**, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di una prestazione diversa da quelle previste dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;

**considerato** che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

**visto** il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'oneri nell'appalto di cui si tratta: "*LazioDisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.*";

**visto** l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: "[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.";

**visto** l'art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

**visto** l'art. 6 lett. c) del "Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di DiSCo", approvato con Delibera del CdA n. 16 del 1 novembre 2019, che prevede che:

*"Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:*

*[...]*

*c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;[...]*

**visto** l'art. 31 comma 1 del Regolamento sopracitato che stabilisce: "Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2018 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla costituzione del Fondo dedicato agli incentivi di cui all'art. 113 del citato decreto a condizione che siano state indicate le relative risorse nella determina a contrarre, ovvero atti precedenti all'incarico affidato, ovvero atti aventi il medesimo scopo e funzione";

**considerato** che l'appalto di lavori di cui trattasi è superiore alla soglia di cui all' art. 6 lett. c) del sopracitato Regolamento e pertanto possono essere accantonate le somme per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti;

**considerato** che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del DLgs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara saranno pari a € 3.185,77 (stanziamento del 2% sul valore dell'appalto € 159.288,60, IVA esclusa ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso );

**visto** l'art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: "Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

*a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)";*

**visto** il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG" che recita espressamente che: "Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:

*a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;*

*b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;*

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine);

**considerato** che il Responsabile Unico del procedimento è Giuseppe Maniscalco;

**vista** la Deliberazione n. 439/2018/PAR/Padova della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto che prevede: “[...]La pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, indicando per l’ordinamento vigente l’avvio della relativa procedura, analogamente alla pubblicazione del bando di gara e all’invio dell’invito a presentare le offerte (nelle procedure negoziate senza bando) ed assicurando, in mancanza dell’impegno di spesa (e, dunque, di un’obbligazione giuridicamente perfezionata) il necessario ancoraggio giuridico della copertura delle spese per lavori pubblici mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, pertanto, può ritenersi sufficiente a consentire il trasferimento al Fondo medesimo del finanziamento oggetto di “prenotazione”[...];

**considerato** che il presente appalto è stato inserito nella “Programmazione Triennale Lavori 2019/2021” approvazione con decreto n. 8 del 25 marzo 2019 e aggiornato con Delibera del CdA n.10 del 30 ottobre 2019;

**visto** il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, concernente: "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo";

**vista** la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”;

**vista** la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell’ Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

**visto** il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 26/07/2019 avente ad oggetto: “Adozione variazione n. 5: Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2019”;

**vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 26.11.2019 – avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di DiSCo: Adozione Variazione n. 7”;

### Tutto ciò premesso e considerato

#### Determina

per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

**1. di approvare** l’Avviso di manifestazione di interesse, al fine di provvedere alla procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e smi tramite RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i lavori di rifacimento campo da calcetto, campo polivalente, ripristino funzionalità degli spogliatoi ed opere accessorie presso la residenza Universitaria San Sito Viterbo;

**2. di pubblicare** l’avviso sul sito istituzionale di DiSCo per almeno quindici gg. consecutivi, così come disciplinato dal par. 5.1.4 delle Linee Guida 4 dell’ ANAC;

**3. di dare** avvio alla procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e smi tramite RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**4. considerato** che il costo dei lavori ammonta a € 196.757,04, IVA compresa, di cui € 2.424,95, IVA esclusa, relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come previsto nel computo metrico redatto dal RUP e così suddiviso:

Lavorazione	Categoria	Importo (IVA esclusa)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG 1	€ 107.265,85	54,52	Prevalente	40%



Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS 6	€ 89.491,18	45,48	Scorporabile	40%
---	------	-------------	-------	--------------	-----

5. **che** la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016;

6. **di prenotare** la somma di € 196.757,04, IVA compresa, attraverso la movimentazione del fondo pluriennale vincolato sul capitolo 31004 avente per oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria beni immobili" art. 6 PDCI 2.02.01.09.016 nell'esercizio finanziario 2019 a valere sull'anno 2020;

7. **di impegnare** la somma di € 3.185,77, IVA inclusa, attraverso la movimentazione del fondo pluriennale vincolato sul capitolo 31004 avente per oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria beni immobili" art. 6 PDCI 2.02.01.09.016 nell'esercizio finanziario 2019 a valere sull'anno 2020;

8. **che** il Responsabile unico del procedimento è Giuseppe Maniscalco;

9. **che** con successivi atti saranno nominati le figure preposte alla fase esecutiva del contratto;

10. **di mettere** a disposizione del RUP delle procedure di gara in oggetto, l'Ufficio Gare e Contratti di DiSCo per i lavori di verifica della documentazione amministrativa delle domande pervenute, per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dell'aggiudicataria della gara mediante la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (si veda l'art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi) e per gli ulteriori, connessi e successivi adempimenti amministrativi.

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**FATA SAVERIO** in data **18/12/2019**

#### VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **19/12/2019**

#### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	31004	1898	1	04	04	2	02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	196.757,04

2019	31004	1899	1	04	04	2	02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.185,77
------	-------	------	---	----	----	---	----	----------------	-------------------	----------

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **19/12/2019**

---

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOSSA TOTI LAURA** in data **19/12/2019**

---

### ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3742 del 09/12/2019, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **CORTESINI PAOLO** In data **19/12/2019**